

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA – “CASA DELL’ACQUA”

Concedente: Comune di GALLIERA - Piazza Eroi della Libertà,1 40015 Galliera (BO)

Sito internet: <http://www.comune.galliera.bo.it/>

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio:
Geom. Annamaria Pironi – tel.0516672930, mail resp.tecnico@comune.galliera.bo.it;

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Comune di Galliera, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini, in una logica di risparmio economico e in un’ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti, intende promuovere l’installazione di un erogatore pubblico di acqua proveniente dall’acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gassata (“Casa dell’Acqua”).

Per la progettazione, realizzazione e gestione del distributore di acqua proveniente dall’Acquedotto, il Comune intende individuare un soggetto “Concessionario” che sarà incaricato di svolgere tali attività a propria totale cura e spesa.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Al termine della Concessione, l’Ente avrà la facoltà di rinnovare la concessione con il Concessionario per ulteriori 5 anni.

ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

L’area identificata per installare la “Casa dell’Acqua”, di proprietà comunale, è sita in P.zza Torino Bosi area verde in Galliera antica, come meglio individuata nell’allegata planimetria.

L’ingombro del manufatto non potrà essere superiore a mq. 20,00, incluso lo sporto di eventuali pensiline/tetti, archetti parapetonali a protezione degli utenti per evitare interferenze con il parcheggio limitrofo e soluzioni di arredo urbano che saranno oggetto di proposta progettuale dell’impresa in sede di gara.

La superficie pari a mq. 20 è da intendersi come superficie massima oggetto di concessione.

ARTICOLO 4 - TERMINE DI ESECUZIONE

Il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e funzionante entro 90 giorni dalla firma della Convenzione, pena la decadenza automatica della concessione stessa.

ARTICOLO 5 - REQUISITI TECNICI MINIMI

5.1 Caratteristiche della struttura

La “Casa dell’acqua” dovrà avere struttura prefabbricata antivandalo, con pensilina a protezione degli utenti, dotata di illuminazione esterna a basso consumo e dovrà possedere le seguenti caratteristiche :

- essere dotato di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerate;
- display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- -modalità di selezione del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, i beccucci di erogazione devono essere protetti (con impossibilità ad essere toccati e contaminati) e sanificati ad ogni prelievo con ozono;
- addizionamento CO2;
- sistema di allarme che avverte l’impresa dell’esaurimento di anidride carbonica da

- aggiungere per l'acqua frizzante;
- sistema di pagamento dell'acqua prelevata sia tramite gettoniera elettronica (contanti) che tramite tessera o chiave gratuita ricaricabile fornita direttamente dal Concessionario;
- disponibilità di uno spazio sulla struttura installata dove esporre i risultati delle analisi effettuate sull'acqua erogata.
- Pannello erogatore certificato come " erogatore pubblico " con certificazione ISO22000;

Il manufatto dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, oltre a quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune ed essere in possesso di tutte le certificazioni in base alle norme alimentari italiane e comunitarie.

Il Concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente ed in particolare:

- ✓ 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica";
- ✓ 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione";
- ✓ DM 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- ✓ DM 21 marzo 1973 e ss.mm.ii. "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
- ✓ DM 7 febbraio 2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano".

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande tramite distributore automatico devono essere altresì rispettati i requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ed i requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo nel caso del commercio alimentare.

Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell'impianto, apposita dichiarazione sulla rispondenza dei distributori alle normative succitate garantita da un marchio di conformità rilasciato da ente terzo certificatore.

5.2. Caratteristiche distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua dovrà prevedere alcuni trattamenti /controlli/apparecchiature secondo quanto di seguito descritto:

- ✓ Sistema di trattamento acqua con microfiltrazione a carboni attivi vegetali che garantiscano una filtrazione ed un assorbimento di eventuali elementi indesiderabili presenti nell'acqua, rendendo l'acqua sicura, cristallina, buona da bere per tutti gli usi alimentari, senza eliminare i sali minerali.
- ✓ Sistema di debatterizzazione a raggi U.V.C. per decontaminare l'acqua da batteri e germi senza l'uso di sostanze chimiche, pertanto senza residui tossici di altro genere.
- ✓ Sistema di sicurezza con chiusura elettronica automatica degli ugelli per evitare contaminazione esterna, batteriologica ed atmosferica.
- ✓ Gruppo refrigerante e saturazione CO2
- ✓ Dispositivi di igiene e sicurezza Il sistema deve prevedere un ciclo di sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l'impianto attraverso l'utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico. Deve prevedere inoltre un sistema di blocco dell'impianto ogni qualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a buon fine.
- ✓ Autodiagnosi. Il sistema deve essere in grado di diagnosticare eventuali anomalie dell'impianto, mancanza di acqua, atti vandalici, l'igienizzazione dell'impianto non effettuata correttamente. I guasti impediranno l'uso dell'impianto e dovranno essere trasmessi tramite il combinatore telefonico GSM al gestore per il pronto intervento. L'eventuale adeguamento delle apparecchiature presenti è totalmente a carico del Concessionario.
- ✓ Analisi dell'acqua erogata Il Concessionario dovrà effettuare per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, presso un istituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque ad uso potabile. I risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale e per la loro divulgazione attraverso i canali che l'Amministrazione riterrà più opportuni.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a)** fornire, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente i punti di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
- b)** dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le strutture dovranno essere in materiale antibatterico e sanificabile ed inoltre non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
- c)** provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione delle strutture;
- d)** provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture; la gestione dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- e)** concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare la struttura realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti la gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- f)** assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
- g)** effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno trimestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, sulla struttura installata, in appositi pannelli. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari (ASL, ARTA, etc.);
- h)** effettuare, a propria cura e spese, almeno 10 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;
- i)** collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione che favoriscano la diffusione dell'utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli etc.);
- j)** il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gassata, offerto in sede di gara, dovrà restare invariato per tutta la durata della Convenzione nonché in caso di proroga di ulteriori anni 5;
- k)** garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a

ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, il Concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

- l)** fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;
- m)** fornire con cadenza semestrale una relazione sull'andamento delle attività, comprendente in particolare: i risultati delle analisi dell'acqua e gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull'impianto.
- n)** assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
- o)** stipulare e presentare al Comune apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con copertura per tutto il periodo della Concessione;
- p)** farsi carico degli eventuali oneri relativi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme;
- q)** smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della Concessione.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO E TARIFFE

Il Comune di Galliera riconosce al Concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della Concessione.

Il Concessionario è autorizzato alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell'acqua al prezzo al litro per acqua naturale e gassata offerto in sede di gara. Non sono ammesse variazioni del prezzo di vendita per tutta la durata della Concessione, compresa l'eventuale proroga.

Il Comune chiederà al Concessionario l'onere di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Galliera.

ARTICOLO 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune di Galliera si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune di Galliera la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, a mezzi, a persone, siano o meno addette al servizio, che dovesse verificarsi in relazione alla gestione ed utilizzo dell'impianto e/o comunque in relazione agli obblighi derivanti dalla Concessione. La gestione del servizio è esercitata a totale e completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso l'erogatore pubblico in esame tenendo sollevato il Comune di Galliera da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della Concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il Concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune di Galliera da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al Concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa

per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Responsabile del Settore del Comune di Galliera il nome del Responsabile dell'impianto, nonché l'indirizzo di reperibilità ed un recapito telefonico. Prima dell'avvio dell'attività, in presenza del legale rappresentante del Concessionario o di suo delegato, il Comune procederà ad un sopralluogo al termine del quale sarà redatto apposito verbale di accertamento della regolare esecuzione delle clausole contrattuali riportate nel presente capitolato speciale d'oneri e di quelle contenute nell'offerta di gara. Alla scadenza del presente contratto verrà effettuata una verifica da parte del Comune relativamente alla riconsegna del suolo pubblico e dell'impianto e verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 11 - COPERTURA ASSICURATIVE

Il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia al Comune prima dell'avvio del servizio oggetto della Concessione - una specifica assicurazione, per tutta la durata della Concessione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione del servizio oggetto della Concessione.

A copertura dei rischi il Concessionario dovrà:

- stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con l'espressa indicazione che il Comune è considerato "soggetto terzo" a tutti gli effetti;
- prevedere espressamente le seguenti estensioni e prescrizioni:
 - riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare;
 - estensione del novero dei terzi all'ente ed ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;
 - estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
 - estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;
 - estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
 - riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
 - estensione al danno biologico.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore. La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, ivi compresa l'eventuale proroga di anni 5.

Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza

L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 12 - DOVERI DI COMUNICAZIONE

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli eventuali reclami presentati dall'utenza in ordine al funzionamento del servizio.

Il Concessionario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il Concessionario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ARTICOLO 13 - PENALI

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore.

Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione di € 200,00. La contestazione di inadempimento e l'irrogazione della penale sono comunicate a mezzo PEC. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti. Si considerano gravi e tale da giustificare la risoluzione ipso jure del Contratto, le violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno con applicazione della penale di cui al precedente articolo 13;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo per almeno tre volte nel corso di 1 anno;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del Concessionario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O..

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di diritto con la semplice contestazione scritta tramite lettera raccomandata senza che l'impresa abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, salvo il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle eventuali maggiori spese sostenute.

ARTICOLO 15 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di Galliera può recedere dalla concessione:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove il Concessionario, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla Convenzione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ARTICOLO 16 - VARIANTI

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale. Eventuali varianti proposte dal Concessionario dovranno essere espressamente

approvate dal Comune e non potranno comportare onere alcuno per l'Ente.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere ceduta pena la risoluzione della Convenzione in assenza di preventivo consenso del Comune.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti della Convenzione, le Parti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.

ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI

La Concessione affidata tramite convenzione, sotto forma di scrittura privata semplice, avverrà per mezzo di firma digitale. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Le spese di contratto sono a totale carico del Concessionario.

Sono pure a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

ARTICOLO 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nonché alla libera circolazione dei dati personali si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Galliera <http://www.comune.galliera.bo.it/>

Il Comune di Galliera in qualità di titolare del trattamento, informa che:

- i dati forniti nel corso della presente procedura saranno trattati per iscritto, via e mail/pec o verbalmente e liberamente comunicati (art.13.1, lett. a) Reg. 679/2016) nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e sulla base di uno o più dei presupposti di liceità e per le finalità di cui all'art. 6 comma 1 lett. C GDPR;
- i dati personali del Concessionario oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo non superiore a quello necessario per l'esecuzione del contratto, conclusione dei rapporti tra il Comune e il Concessionario nonché per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi.
- in qualsiasi momento, il Concessionario potrà esercitare i seguenti diritti:
 - accedere ai propri dati personali;
 - chiedere di rettificare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati;
 - chiedere di cancellare i propri dati personali ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati;
 - chiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali;
 - opporsi al trattamento dei propri dati personali.

Si rende noto al Concessionario che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)

ARTICOLO 21 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR-REGOLAMENTO UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati e/o comunicati dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario nell'esecuzione dei servizi oggetto di concessione e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato GDPR e del vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune di Galliera per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati

personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune di Galliera ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal Concessionario.

ARTICOLO 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Galliera si riserva di non procedere all'affidamento della Concessione senza che le Ditte partecipanti alla procedura possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

L'affidamento in concessione potrà avvenire anche in caso di una sola offerta valida.

Il Comune di Galliera si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere al perfezionamento della Concessione per l'allestimento del manufatto, per fatti sopravvenuti o per motivi di opportunità emersi successivamente alla conclusione della gara.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della Concessione saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro di Bologna.

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura, si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima e seconda classificata. Nell'eventualità che quanto accertato d'ufficio non corrisponda al dichiarato, si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del DPR.445/2000).

Le comunicazioni alle Ditte verranno effettuate mediante invio di fax o di posta elettronica al numero/indirizzo di e-mail indicato negli atti di partecipazione alla procedura.

I risultati della procedura saranno resi noti nelle forme di legge, se e in quanto applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.